



Su indicazione della Commissione esaminatrice per l'ammissione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie di primo e secondo grado per l'a.a. 2024/2025 nominata con D.R. 3982/2025 prot. n. 58278 del 07/04/2025

SI RENDE NOTO

il dettaglio dei criteri di valutazione adottati dalla Commissione per l'attribuzione del punteggio (rif. verbale della seduta del 17 aprile 2025) per come di seguito riportato:

TITOLI VALUTABILI

Votazione titolo di accesso riportata su base 100:

96 = 1 punto (106/110)

97 = 2 punti (107/110)

98 = 3 punti (108/110)

99 = 4 punti (109/110)

100 = 5 punti (110/110)

100 e lode = 7 punti totali (5+2) (110 e lode/110).

Media ponderata (per studenti laureandi o diplomandi):

26 = 1 punto

27 = 2 punti

28 = 3 punti

29 = 4 punti

30 = 5 punti

ULTERIORI TITOLI DI STUDIO

Come indicato nei D.M. n. 148/2025 (Tabella A) e n. 156/2025 (Tabella B), sono valutati esclusivamente i titoli di studio ulteriori e diversi dal titolo di accesso o quello utilizzato per conseguire il titolo di accesso:

- lauree triennale o diploma accademico di primo livello: 2 punti per ciascun titolo.
- Laurea di vecchio ordinamento, specialistica, magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o di secondo livello: 3 punti per ciascun titolo. (Fino ad un massimo di 5 punti complessivi).



MASTER UNIVERSITARI O ACCADEMICI: valutati solo se di II livello: **1 punto per ciascun master** (Fino ad un massimo di 2 punti complessivi).

I Master di I livello non sono valutati.

DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE E DIPLOMA DI PERFEZIONAMENTO
CONSEGUITO PRESSO L'ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA:

2 punti per ciascun diploma (Fino ad un massimo di 4 punti complessivi).

DOTTORATO DI RICERCA: **3 punti per ciascun titolo di dottorato** fino ad un massimo di 6 punti complessivi.

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE:

Certificazioni linguistiche Livello C1: **punti 0,5**

Certificazioni linguistiche Livello C2: **punti 1**

Per ciascuna lingua straniera viene valutato un solo titolo. Massimo 2 punti
Complessivi.

La Commissione prende nota di quanto indicato nell'Allegato A del D.M. 148/2025:

- inserimento in graduatoria per i candidati che non rientrano nella riserva (dall'anno accademico 2024/2025): **punti 2**;
- nell'Allegato B del D.M. 156/2025: Certificazione di frequenza del percorso di formazione iniziale dei docenti di cui all'allegato 3 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 ottenuta nell'A.A. 2023/2024 per coloro che non sono risultati vincitori della seconda procedura concorsuale PNRR indetta dal MIM: **punti 2**.

ANNI DI SERVIZIO

In riferimento agli anni di servizio, la Commissione stabilisce quanto segue:

- non sono valutati i servizi prestati su Scuola dell'Infanzia o Scuola Primaria poiché non coerenti con l'ordine di scuola (scuola secondaria);
- non sono valutate le annualità di servizio inferiori a 180 giorni, ad eccezione del servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, così come previsto dalla Legge n.124 del 03 maggio 1999;
- nei percorsi PF60, il punteggio attribuibile per gli anni di servizio è max 6 punti, ai sensi dell'allegato B al D.M. n. 156/2025.



SERVIZIO PERCORSI 30 CFU RISERVA 45%

Al servizio di insegnamento valutato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999 prestato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, nonché al servizio prestato nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, la seguente valutazione:

- **3 punti per ciascun anno di servizio nella classe di concorso non specifica;**
- **6 punti per ciascun anno di servizio nella classe di concorso specifica.**

SERVIZIO PERCORSI 60 CFU

Al servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso e posti di sostegno del medesimo grado, valutato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999 prestato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale nonché al servizio prestato nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, la seguente valutazione:

- **1 punto per ciascun anno di servizio nella classe di concorso non specifica**
- **2 punti per ciascun anno di servizio nella classe di concorso specifica**

(per un massimo di 6 punti).

In riferimento alla fattispecie rilevata su tutti i percorsi: anni di servizio maturati nello stesso anno scolastico che il candidato ha dichiarato nella stessa sezione o in più sezioni della domanda, sia in riferimento alla stessa classe di concorso che classi diverse (specifica/non specifica), la Commissione illustra i criteri adottati per l'attribuzione del punteggio relativo all'anzianità di servizio:

- È preso in considerazione un solo anno di servizio se questo è prestato, nello stesso anno scolastico, sia sulla specifica classe di concorso che su classe di concorso non specifica; il punteggio in questo caso è assegnato in termini di una annualità alla classe, più favorevole per il concorrente, e cioè a quella specifica;



**Università
degli Studi
di Palermo**

**AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
SETTORE FORMAZIONE FUTURI INSEGNANTI E
MIGLIORAMENTO DELLA DIDATTICA**

U.O. Formazione per l'accesso al ruolo di docente nella
scuola secondaria

- È preso in considerazione un solo anno di servizio se questo è prestato, nello stesso anno scolastico, su più classi di concorso non specifiche; il punteggio in questo caso è assegnato in termini di una annualità in una delle classi di concorso non specifica;
- È preso in considerazione un solo anno di servizio prestato, nello stesso anno scolastico e nella stessa classe di concorso; il punteggio in questo caso è assegnato in termini di una sola annualità nella classe dichiarata.